



ISTITUTO COMPENSIVO N. 2 "G.Marconi"

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Piazza Don Bosco n. 8 - 98076 Sant'Agata Militello (ME)

sito web: www.comprensivomarconi.edu.it

Tel. 0941 - 701443 / 702777

Sant'Agata di Militello, 10/10/2022

A tutto il Personale dell'I.C "G.Marconi"
di Sant'Agata di Militello
Al Personale delle Istituzioni Scolastiche
della provincia di Messina
Al personale in servizio presso la PA
Al Personale Esterno
Ai partecipanti alla selezione
All'Albo/sito web dell'Istituto
Al DSGA

Oggetto: Provvedimento di **annullamento in autotutela** dell'avviso pubblico prot. 0007250/u del 13/09/2022 "Avviso pubblico per il reclutamento di personale interno e, in subordine, esterno per ricoprire l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D. Lgs. 09/04/2008 n° 81, Testo Unico sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro e ss.mm.ii." e di tutti gli atti conseguenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO

il D.L. n. 241 del 07/08/1990 e Ss. Mm. Ii., ovvero che il potere di revoca in autotutela di un bando di gara rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante;

VISTO

il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO

il D.Lgs. n.50/2016;

VISTO

il D.I. n. 44 del 01/02/2001, artt.2, 32, 33 e 40;

VISTA

la legge 24/12/2007, n.244;

VISTA

la legge 11/02/2005, n.15 ed il D.L.14/03/2005, n35 convertito con modificazioni dalla legge del 14/05/2005, n.80;

VISTO

che l'avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione con prot. 0007250/u del 13/09/2022, presenta evidenti criticità superabili solo con l'annullamento in autotutela, in merito alla mancata oggettività nella tabella di attribuzione titoli alla voce n. 9 "*colloquio motivazionale*" in quanto non si evince in modo obiettivo il criterio selettivo nella selezione dei candidati;

CONSIDERATA

la mancata espressa indicazione sia nel bando che nell'allegato A, oltre alla formazione anche dell'acquisizione del titolo di aggiornamento del Modulo B di 40 ore per il profilo professionale richiesto;

PRESO ATTO

della errata indicazione all'art. 8 del bando alla voce "*ribasso*" senza alcun criterio nella tabella di valutazione di cui all'art. 5 ed all'allegato C;

DATO ATTO

che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela in quanto non è ancora intervenuta nessuna aggiudicazione formale;

RILEVATO CHE “la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quanto i criteri di selezione si manifestano come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici, tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse” (*Cons. St. Sez. V, 7 giugno 2013 n. 3125*);

RILEVATO CHE “l’aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale, inserendosi nell’ambito della procedura di scelta del contraente come momento necessario ma non decisivo, atteso che la definitiva individuazione del concorrente cui affidare l’appalto risulta cristallizzata soltanto con l’aggiudicazione definitiva; pertanto, versandosi ancora nell’unico procedimento iniziato con l’istanza di partecipazione alla gara e vantando in tal caso l’aggiudicato provvisorio solo una aspettativa alla conclusione del procedimento, non si impone la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela. (*Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 08/03/2011 n.1446*)”

RILEVATO CHE “la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vanno all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze si fatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliamo la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente l’inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avviso di procedimento, come disposto dall’art.13, primo comma. Della L. n. 241 del 1990” (*Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 1 agosto 2011, n.4554*);

RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela, ai sensi e per gli effetti dell’art.21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i;

DATO ATTO che l’Istituto provvederà al più presto ad indire una nuova Gara, rettificata e integrata sulla base delle evidenze sopra espresse;

IN ASSENZA di posizioni giuridiche consolidate;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo:

1. Di annullare d’ufficio e in autotutela, per i motivi in premessa, la procedura di “*reclutamento di personale interno e, in subordine, esterno per ricoprire l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D. Lgs. 09/04/2008 n° 81, Testo Unico sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro e ss.mm.ii.*” con prot. 0007250/u del 13/09/2022 e di tutti gli atti correlati e conseguenti;
2. Di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Istituto e nella sezione Amministrazione Trasparente;
3. Di informare tutti i partecipanti interessati, direttamente e formalmente del contenuto del presente provvedimento;
4. Di indire al più presto una nuova Gara, rettificata ed integrata sulla base delle evidenze sopra espresse

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Larissa Bollaci

Avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso giurisdizionale, innanzi al competente Tribunale Amministrativo, entro il termine di giorni 30.